

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 agosto 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 13.

Istituzione della Consulta delle elette del Veneto . . . Pag. 2

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1997, n. 2.

Nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al
 Fondo rischi consortili dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.
 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1997, n. 3.

Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale tra-
 sporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto
 pubblico locale Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 32

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego
 regionale Pag. 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 11.

Integrazioni alla L.R. 10 aprile 1995, n. 28 contenente
 disposizioni in materia di «Celebrazioni del bicentenario del
 tricolore» Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 17.

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione
 Friuli-Venezia Giulia Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 12.

Norme sull'assetto programmatico contabile, gestionale e
 di controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) in
 attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
 «Riordino della disciplina in materia sanitaria e successive
 integrazioni e modificazioni» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 13.

Bilancio di competenza e di cassa 1997 e bilancio pluri-
 nale 1997-1999 Pag. 25

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1997, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28
 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante
 la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali
 e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti
 svantaggiati) e successive modifiche ed integrazioni . Pag. 26

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 13.

Istituzione della Consulta delle elette del Veneto.*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 2 maggio 1997***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Istituzione della Consulta*

1. È istituita la Consulta delle elette del Veneto.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2.*Finalità*

1. La Consulta delle elette persegue in via prioritaria i seguenti compiti:

a) sviluppare in tutte le donne il senso della loro responsabilità verso la società attraverso una partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa;

b) creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento, rivolte a tutte le donne, elette e non, per promuovere la preparazione e la presenza femminile nella amministrazione pubblica e nella vita politica;

c) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, nazionali ed europei, riferimento istituzionale per le tematiche afferenti alle donne;

d) favorire l'incremento della presenza delle donne nelle assemblee elettive;

e) realizzare iniziative per favorire l'informazione sul ruolo della donna nella società civile e nelle istituzioni;

f) determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee che si svolgono in Veneto;

g) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;

h) agevolare i contatti con le istituzioni;

i) valorizzare ruolo ed iniziative delle elette.

Art. 3.*Componenti della Consulta*

1. La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, dalle Presidenti delle consulte femminili, delle Commissioni pari opportunità e dalle consigliere di parità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo provvedimento del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4.*Organizzazione*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in lire 50.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione per pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1997.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 3452 denominato «Spese per il funzionamento della Consulta delle elette del Veneto» con uno stanziamento di lire 50.000.000 per competenza e cassa.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, all'onere della presente legge si provvederà con lo stanziamento stabilito ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 aprile 1997

GALAN

97R0415**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1997, n. 2.

Nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al Fondo rischi consortili dei Consorzi di garanzia collettiva fidi.*(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Proroga termini*

1. Il termine di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, per l'adeguamento dell'atto costitutivo, dello statuto e delle convenzioni con gli istituti di credito da parte dei consorzi e delle società consortili di garanzia fidi alle norme della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Consorti artigiani

1. Ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale n. 46 del 1993 i consorzi artigiani di cui all'articolo 2, comma 4, della stessa legge, così come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1995, devono essere costituiti da almeno duecento imprese socie.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1997

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 febbraio 1997.

97R0470

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1997, n. 3.

Disposizioni per l'assegnazione del fondo regionale trasporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'entrata in vigore del regime dei contratti di servizio da essa previsti, la quota del Fondo regionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private operanti nel settore di pubblici servizi di trasporto locale, da corrispondere ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è destinata, sino al limite del 90 per cento dell'intera disponibilità, alla copertura dei costi di esercizio delle aziende pubbliche esercitanti il trasporto intercomunale nell'ambito del territorio regionale e quello urbano del Comune di Roma.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1997

BADALONI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 febbraio 1997.

97R0471

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 32.

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 9 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Toscana nell'ambito del processo di revisione organizzativa in atto, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Le misure di cui al precedente comma si applicano per il periodo 10 gennaio 1997 - 31 dicembre 1998.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale appartenente al ruolo unico regionale.

Art. 2.

Valorizzazione professionale

1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale e comunque non oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e della valorizzazione professionale dei dipendenti.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le risorse destinate dall'art. 33 e dall'art. 35 del C.C.N.L. alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla valorizzazione del personale appartenente all'area direttiva, sono aumentate tramite un incremento di L. 1.222.000.000 del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio previsto dall'art. 31 del contratto medesimo, come risulta determinato in conseguenza degli incrementi previsti dagli artt. 2 e 3 del C.C.N.L. stipulato in data 16 luglio 1996 (Il biennio di parte economica).

3. Con la finalità di perseguire una maggiore articolazione del trattamento economico della dirigenza previsto dal contratto nazionale di lavoro, le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale sono incrementate, per l'anno 1997, dell'importo di L. 913.000.000.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla spesa derivante dal presente provvedimento e quantificata in L. 2.815.000.000, per l'anno 1997, si fa fronte quanto a L. 680.000.000 con lo stanziamento del cap. 00220 e quanto a L. 2.135.000.000 con la seguente variazione del bilancio disposta per analogo importo negli stati di previsione della competenza e della cassa:

(Omissis).

2. Agli oneri di spesa per il 1998 si fa fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati, ai fini del bilancio pluriennale, in corrispondenza del capitolo 50000 quanto a L. 650.000.000 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 3, del capitolo 220 quanto a L. 680.000.000, dei capitoli 50200 e 50201 mediante riduzione degli stessi di L. 1.485.000.000 nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 1998.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 aprile 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 25 marzo 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 aprile 1997.

97R0444

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 11.

Integrazioni alla L.R. 10 aprile 1995, n. 28 contenente disposizioni in materia di «Celebrazioni del bicentenario del tricolore».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Iniziativa finanziata dal Consiglio regionale

Dopo l'art. 4 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 si aggiunge l'articolo seguente:

«Art. 4-bis. — 1. Per l'adozione dei provvedimenti relativi alle iniziative e alle manifestazioni proposte dal Comitato regionale e finanziate da capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna per l'amministrazione e la contabilità approvato con delibera del Consiglio regionale n. 3040 del 19 dicembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 1997

LA FORGIA

97R0463

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 17.

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1.
Finalità della legge

1. La presente legge individua le strutture ricettive turistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia disciplinandone la tipologia, la classifica, l'apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 284.

CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 2.
Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

3. I motel sono alberghi che forniscono il servizio di autoremessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.

4. I villaggi albergo sono alberghi che, in un'unica area, chiaramente perimetrata, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

5. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina.

6. Le strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 2, 3 e 5 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o «casa madre», ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento e gli altri servizi generali, anche in dipendenze, collocate in diverso fabbricato nelle immediate vicinanze o anche nello stesso, ma con diverso ingresso.

7. Con il termine «gestione unitaria» di cui al presente articolo ed all'articolo 8 ci si riferisce ad un esercizio ricettivo facente capo ad un unico soggetto, titolare o gestore, che deve essere munito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 12.

Art. 3.

Classificazione

1. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 5 se trattasi di alberghi e da 2 a 4 se trattasi di residenze turistico alberghiere.

2. L'attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base dei requisiti minimi qualitativi.

3. I requisiti minimi qualitativi sono indicati nelle allegate tabelle «A» (Alberghi) e «B» (Residenze turistico alberghiere) facenti parte integrante della presente legge.

4. Ai fini della classificazione gli alberghi devono comunque possedere:

- a) capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- d) un locale ad uso comune;
- e) impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

5. La classificazione come albergo o come residenza turistico alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere ed appartamenti.

6. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva «lusso» quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.

7. Gli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui al comma 6, necessari per far assumere all'albergo contrassegnato da 5 stelle la denominazione «lusso», risultano da:

a) eccezionali elementi qualitativi delle strutture ricettive quali:

- 1) vista panoramica;
- 2) pregi architettonici ed artistici della costruzione;
- 3) tipo di costruzione che si distingue dagli edifici circostanti e da altri alberghi della zona per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, parco riservato, o aree equivalenti;
- 4) rilevante ampiezza e sontuosità dell'entrata, della hall, delle sale ad uso comune, delle camere ed esistenza di appartamenti;
- 5) ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- 6) montacarichi e montavivande;
- 7) eccellente funzionalità di tutti gli impianti;
- 8) grande ristorante;
- 9) terrazze e solarium;
- 10) per le località turistiche, impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;

b) eccezionale qualità nel settore dell'arredamento della struttura data da:

- 1) tappeti;
- 2) mobili di pregio;
- 3) arredi e tendaggi di particolare tono;
- 4) televisione, filodiffusione o radio in tutte le camere;
- 5) impianti di illuminazione adeguati ai singoli ambienti;
- 6) posateria e stoviglie di tono particolare;

c) particolare qualità del servizio quale:

- 1) una direzione altamente qualificata;
- 2) servizio di portineria e di ricevimento particolarmente curati dal personale qualificato e sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- 3) rapporto favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
- 4) qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi con riguardo anche alle conoscenze di lingue estere;
- 5) dotazione di uniformi di identificazione degli addetti ai vari servizi;
- 6) servizio bar e ristorante altamente qualificato.

8. Gli alberghi contrassegnati da 3, 2 ed 1 stella, che, forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate, possono aggiungere la denominazione di «pensione».

9. Per gli alberghi che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione «meublé» o «garni».

10. Per gli alberghi contrassegnati da 5 o 4 stelle può essere usata in alternativa l'indicazione «Grand Hotel», «Grande Albergo» o «Palace», mentre per gli altri può essere usata l'indicazione «Hotel».

11. Le dipendenze sono classificate di norma in una classe inferiore a quella della casa madre e devono avere la stessa denominazione della casa madre.

12. La classificazione della struttura ricettiva alberghiera è obbligatoria ed è condizione indispensabile per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 6.

13. La classificazione delle strutture ricettive alberghiere ha validità per un quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1998.

14. Per le nuove strutture ricettive alberghiere e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

15. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione della struttura ricettiva alberghiera il titolare o gestore deve richiedere la revisione della stessa secondo le modalità di cui all'articolo 4.

16. Il Comune competente per territorio fornisce ai gestori o titolari di strutture ricettive alberghiere, almeno entro il mese di maggio dell'ultimo anno di validità della classificazione di cui al presente articolo, apposite schede di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi delle rispettive strutture, che devono essere debitamente compilate in ogni loro parte e trasmesse entro il successivo mese di giugno al Comune medesimo.

17. Il Comune, esaminate le denunce, nonché esperiti gli eventuali accertamenti che ritiene necessari, procede alla classificazione degli esercizi ricettivi con le modalità di cui all'articolo 4.

18. Verso tale provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 5.

19. Il titolare o gestore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 15, deve richiedere la revisione della classifica attribuita alla propria struttura ricettiva alberghiera, presentando domanda sull'apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

20. Nella domanda di riclassificazione, la dichiarazione del titolare o gestore di non intervenuta modifica delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 2 dell'articolo 4 sostituisce la documentazione prevista dal medesimo articolo.

Art. 4.

Procedura di classificazione

1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni.

2. Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva alberghiera, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune competente per territorio, contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva, domanda su apposita scheda di denuncia, compilata su un modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alla struttura ricettiva alberghiera.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di agibilità;
- b) l'attestazione sanitaria con la specifica della capacità ricettiva delle singole camere od unità abitative, numerate progressivamente, del numero dei letti e dei bagni/docce;
- c) il certificato di prevenzione incendi se prescritto dalle vigenti disposizioni o documento sostitutivo;
- d) una relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti, sulla dotazione degli impianti ed attrezzature, sull'ubicazione ed aspetto esterno nonché sul numero e qualificazione professionale del personale che completi la scheda di denuncia;
- e) planimetria, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100.

3. Il provvedimento di classificazione è adottato dal Comune nel cui ambito è situata la struttura ricettiva.

4. Copia del provvedimento di classificazione e della relativa documentazione devono essere inviate immediatamente alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il controllo.

5. Il provvedimento di classificazione viene affisso all'albo pretorio del Comune ove ha sede la struttura ricettiva interessata e pubblicato entro 30 giorni dalla data della deliberazione di classificazione sul Foglio annunci legali della provincia di appartenenza.

6. Il provvedimento di classificazione viene inoltre pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 5.

Ricorso verso la classificazione

1. Verso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data della notificazione o, in caso di ricorso presentato dal soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio annunci legali.

2. La Giunta regionale decide in via definitiva, sentita una Commissione così composta:

- a) dall'Assessore regionale al commercio e turismo o suo delegato, che funge da Presidente;
- b) dal Direttore della Direzione regionale del commercio e del turismo, o suo delegato;
- c) da un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'ANCI;
- d) da un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Aziende per la promozione turistica operanti nella Regione;
- e) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalle Associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio e turismo.

5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, la Giunta regionale deve esprimere la propria decisione in merito.

Art. 6.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva alberghiera è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicata detta struttura ricettiva al titolare o al gestore anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre 1993, n. 537, previo accertamento dei requisiti soggetti previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.

2. L'autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione della struttura ricettiva per la quale l'autorizzazione medesima è richiesta.

3. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa comunale prevista dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere, oltre alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, il richiedente deve presentare domanda nella quale deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza; in caso l'azienda alberghiera sia gestita da una società, le generalità da indicare devono essere oltre a quelle della società, anche quelle del gestore nominato dalla società;
- b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
- c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, né di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;

d) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;

e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò deve essere specificatamente dichiarato;

f) di non esser stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione; di non essere interdetto o inabilitato;

g) l'indicazione della denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva alberghiera;

h) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva.

5. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Alla domanda deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva alberghiera sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

7. Ottenuta la classificazione della struttura ricettiva, il richiedente, prima che gli venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, deve presentare al Comune competente per territorio ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione comunale.

8. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla tipologia ed alla denominazione della struttura ricettiva alberghiera, alla classificazione assegnata, al numero delle camere, dei posti letto e dei bagni/docce ed all'ubicazione; deve inoltre essere indicato se la struttura è aperta tutto l'anno o solo stagionalmente. *

Art. 7.

Comunicazione dei prezzi

1. I prezzi delle camere delle strutture ricettive alberghiere ai sensi della legge 284/1991 sono liberamente determinati dai singoli operatori.

2. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione.

3. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.

4. Per le località turistiche possono essere proposti dalle associazioni di categoria, entro il 31 maggio di ogni anno, e determinati dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, i periodi di alta stagione, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, per le strutture ricettive turistiche.

5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere devono comunicare al Comune nel cui territorio e situata la struttura ricettiva, entro il 1° ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a 120 giorni in un anno.

6. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 5 possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivo.

7. I Comuni possono determinare il periodo di apertura delle strutture ricettive alberghiere a carattere stagionale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello locale. L'apertura occasionale delle strutture ricettive e dei servizi accessori è consentita anche in altri periodi previa comunicazione al Comune.

8. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive alberghiere, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 5 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.

9. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva alberghiera, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.

10. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere compilata su apposito modulo fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

11. La comunicazione comprende le seguenti tariffe:

a) prezzo giornaliero delle camere ad un letto ed a due letti, con o senza servizi igienici privati;

b) prezzo giornaliero dell'unità abitativa con servizi igienici privati;

c) pernottamento comprensivo della prima colazione;

d) pensione completa o mezza pensione, riferita all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante.

12. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, di aria condizionata, ove esistenti, ed IVA.

13. La pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo.

14. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto.

15. Il prezzo minimo della pensione con o senza servizi igienici privati non può superare la somma del prezzo dei pasti più la metà del prezzo minimo della camera a due letti; il prezzo massimo della pensione va calcolato con il prezzo massimo della camera singola.

16. La differenza tra prezzi minimi e massimi denunciati per uno stesso periodo per le camere ad uno o due letti senza o con bagno non può essere superiore al 100 per cento; tra i prezzi minimi e massimi di pensione, la differenza non deve essere superiore al 70 per cento.

17. Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura, il Comune provvede d'autorità alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nel comma 16.

18. Nel caso vengano denunciati soltanto prezzi minimi o soltanto prezzi massimi, questi sono considerati unici, da valere sia come minimi sia come massimi.

19. I prezzi delle camere o della pensione con bagno devono essere denunciati soltanto se l'esercizio dispone di bagni o docce annessi alle camere e destinati ad uso esclusivo degli ospiti delle stesse.

20. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a 3 giorni.

21. Il supplemento giornaliero per il letto occasionalmente aggiunto su richiesta del cliente, non può superare del 35 per cento il prezzo della camera a due letti.

22. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare del 20 per cento quello massimo approvato per la camera ad un letto dotata di servizi equipollenti; il prezzo intero può, per contro, venire applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l'assegnazione di una camera a due letti.

23. Nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera non disponga di camere ad un letto, il prezzo della camera a due letti, assegnata ad una persona sola, non può superare il 70 per cento del prezzo autorizzato per detta camera.

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 8.

Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.

3. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti di piccole dimensioni, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Art. 9.

Caratteristiche

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 4 se trattasi di campeggi e da 2 a 4 se trattasi di villaggi turistici.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta devono:

a) disporre di adeguata recinzione o, comunque, di adeguata schermatura almeno fino ad un'altezza di metri due dal livello del suolo, in modo tale da consentire un unico ingresso, sia pure distinto per pedoni e vetture, controllabile dal personale di sorveglianza;

b) essere ubicate in località salubre;

c) essere dotate di un servizio di custodia a mezzo di apposito personale all'ingresso ed all'interno dell'insediamento.

3. Il posto di pronto soccorso deve essere costituito da un apposito locale, possibilmente isolato dagli altri servizi comuni, attrezzato adeguatamente con brande e materassi, dotato dell'occorrente per i soccorsi di urgenza.

4. L'accesso al campo, i locali d'uso comune e di pronto soccorso devono essere convenientemente illuminati durante le ore notturne; il quadro di manovra degli impianti elettrici deve essere accessibile solo al personale addetto.

5. Le strutture ricettive all'aria aperta non possono trovare ubicazione in parchi, giardini, od altre aree equivalenti, che siano tutelati da leggi nazionali o regionali sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico o sulla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali.

6. I gabinetti devono essere convenientemente ubicati e costruiti a regola d'arte; in particolare devono essere illuminati e ventilati, dotati di chiusura idraulica e le pareti, fino a due metri dal suolo, nonché il pavimento, devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile; analoghe prescrizioni devono essere adottate per le docce.

Art. 10.

Classificazione

1. L'attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base dei requisiti minimi qualitativi.

2. I requisiti minimi qualitativi sono indicati nelle allegate tabelle «C» (Campeggi) e «D» (Villaggi turistici), facenti parte integrante della presente legge.

3. Nei campeggi è consentito l'alloggiamento dei turisti in alloggiamenti stabili o in mezzi mobili, installati a cura della gestione per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva della struttura; qualora si superi tale capacità ricettiva la struttura sarà considerata villaggio turistico.

4. La classificazione ha validità per un quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1998.

5. Per le nuove strutture ricettive all'aria aperta e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

6. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, il titolare o gestore deve richiedere la revisione delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 11.

7. La revisione, oltre che su iniziativa del titolare o del gestore, qualora si verificano delle variazioni, può essere effettuata d'ufficio.

Art. 11.

Procedure di classificazione

1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta sono delegate ai Comuni che le esercitano ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

2. Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva all'aria aperta, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura, domanda, su apposita scheda di denuncia, compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alle strutture ricettive all'aria aperta.

3. Il titolare o gestore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 deve richiedere la revisione della classifica attribuita alla propria struttura ricettiva all'aria aperta, presentando domanda sull'apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui al comma 2.

4. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione di cui all'articolo 10, i titolari o gestori delle strutture ricettive all'aria aperta devono far pervenire al Comune competente per territorio le apposite schede di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi delle loro strutture, debitamente compilate in ogni loro parte.

5. Nella commissione prevista dall'articolo 5 i rappresentanti effettivi e quelli supplenti delle associazioni degli albergatori sono sostituiti dai rappresentanti effettivi e dai supplenti designati dalle associazioni dei gestori di strutture ricettive all'aria aperta maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 12.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui ambito la struttura è situata.

2. L'autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione e può essere rilasciata al titolare o gestore delle strutture ricettive all'aria aperta, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS, approvato con RD 773/1931, e della presentazione, da parte dell'interessato, del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 426/1971, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.

3. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una struttura ricettiva all'aria aperta deve essere presentata al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del richiedente l'autorizzazione;
- b) la località dove sorge o deve sorgere il complesso;
- c) il tipo di ricettività che si intende attuare;
- d) la capacità ricettiva ed il periodo di apertura del complesso;
- e) le eventuali attività di vendita di bevande e generi alimentari, di mensa, od assimilabili;
- f) la denominazione del complesso turistico.

4. A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:

- a) piano di situazione dell'area sulla quale insiste o deve insistere la struttura;
- b) progetto di sistemazione dell'esercizio ricettivo, corredato di planimetria e sezioni adeguate, atte ad individuare l'assetto generale del complesso, con la previsione delle infrastrutture necessarie, la collocazione e le caratteristiche strutturali delle attrezzature e degli impianti tecnologici, igienico sanitari, sportivi, ricreativi e per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- c) titolo di disponibilità dell'area.

5. Sull'iniziativa devono essere sentiti l'autorità sanitaria, il comando dei vigili del fuoco e l'ispettorato ripartimentale delle foreste, competenti per territorio, per il rilascio degli eventuali nulla osta od autorizzazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Per poter iniziare l'attività il richiedente l'autorizzazione all'esercizio deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura ricettiva all'aria aperta, apposita domanda nella quale deve indicare sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza; in caso la struttura ricettiva sia gestita da una società, le generalità da indicare devono essere oltre a quelle della società, anche quelle del gestore nominato dalla società;
- b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
- c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, né di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;
- d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;
- e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò deve essere specificatamente dichiarato;
- f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione e di non essere interdetto o inabilitato;
- g) l'indicazione della denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva.

7. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

8. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi di cui all'articolo 11 relativa alla classificazione della struttura e l'indicazione delle tariffe dei vari servizi;

b) regolamento interno di funzionamento del complesso.

9. Alla domanda deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva all'aria aperta sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

10. Il Comune dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta ed aver accertato quanto previsto dal comma 2, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura, previa presentazione da parte del richiedente, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

11. L'autorizzazione all'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia e denominazione della struttura ricettiva all'aria aperta, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva (numero piazzole, unità abitative e posti letto), al periodo di apertura (annuale o stagionale) ed all'ubicazione.

12. Con lo stesso provvedimento di autorizzazione può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande in genere, di spaccio e di ristorazione, limitatamente agli utenti del complesso ricettivo.

13. Se il campeggio di cui all'articolo 13 è organizzato su un'area privata è necessario allegare alla domanda rivolta al sindaco l'atto di assenso del proprietario.

14. Gli enti ed associazioni senza scopo di lucro devono nominare un rappresentante in loco dando notizia della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina, a mezzo lettera raccomandata, all'autorità di pubblica sicurezza ed al sindaco.

15. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Art. 13.

Campeggi mobili

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

Art. 14.

Comunicazione dei prezzi

1. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta, ai sensi della legge 284/1991, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

2. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.

3. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni ed è determinato con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 7.

4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive all'aria aperta devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 1° ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa.

5. Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati come prezzi unici.

6. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 4, possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima, a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivo.

7. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive all'aria aperta, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 4 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva.

8. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva all'aria aperta, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova denuncia delle tariffe relative ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.

9. I prezzi devono essere comprensivi dell'IVA.

10. I prezzi giornalieri si riferiscono alle seguenti voci:

a) adulti;

b) ragazzi;

c) piazzole (compresi prima auto o moto, corrente elettrica senza contatore e mezzo di pernottamento);

d) unità abitative.

CAPO IV

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

Art. 15.

Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito e loro accompagnatori.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono essere gestiti soltanto da associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale e locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati.

6. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 3, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati per studenti, case di ospitalità e simili.

Art. 16.

Requisiti

1. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali.

2. Gli alberghi per la gioventù devono avere inoltre i seguenti requisiti:

a) essere ubicati in zona salubre;

b) essere dotati di una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti e, dove possibile, di un servizio di mensa;

c) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;

d) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

e) possedere almeno un servizio igienico, costituito da WC, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un WC, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

f) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

g) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

h) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI;

i) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

l) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti;

m) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

3. Le case per ferie ed i centri per soggiorni sociali devono avere i requisiti previsti per gli alberghi per la gioventù alle lettere a), d), e), g), h), i) ed l) del comma 2.

4. Devono comunque avere un servizio di mensa comune, ristorante o self service ed essere dotati di sale comuni per l'attività di svago e di intrattenimento.

5. Deve essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

6. Le foresterie devono possedere i requisiti previsti per gli alberghi per la gioventù, alle lettere d), e), g), h), i) ed l) del comma 2; deve inoltre essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Art. 17.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui ambito la struttura è situata, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari, nonché dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931.

2. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

3. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura ricettiva a carattere sociale e deve contenere:

a) generalità del richiedente e dell'eventuale gestore;

b) ubicazione della struttura e tipo di ricettività che si intende gestire;

c) capacità ricettiva e periodo di apertura da indicare in apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi della struttura predisposta dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

d) indicazione delle tariffe dei vari servizi;

e) regolamento interno di funzionamento della struttura;

f) titolo di disponibilità della struttura.

4. Per l'esercizio di case per ferie e foresterie, il richiedente l'autorizzazione deve produrre una dichiarazione impegnativa attestante che la struttura ricettiva può ospitare soltanto quelle persone per le quali la casa per ferie o la foresteria sono state istituite.

5. Per l'esercizio di centri per soggiorni sociali i rappresentanti legali, anche locali, delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali devono produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino le finalità dell'associazione ed una dichiarazione impegnativa che attesti che la struttura può ospitare solo i propri associati.

6. L'autorizzazione all'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale, all'ubicazione, alla capacità ricettiva (camere, letti e bagni/docce) ed al periodo di apertura (annuale o stagionale).

7. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande in genere e di ristorazione destinate esclusivamente agli ospiti delle strutture ricettive.

8. Il Comune competente per territorio verifica ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con controlli ispettivi, il mantenimento dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 18.

Comunicazione dei prezzi

1. Il titolare o gestore di una struttura ricettiva a carattere sociale è tenuto a comunicare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, i prezzi dei servizi che intende praticare l'anno successivo.

CAPO V

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 19.

Definizione e tipologia

1. Sono rifugi alpini le sole strutture idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota, che possono essere base logistica per operazioni di soccorso alpino, non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari, custodite, gestite da enti pubblici, associazioni operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico, nonché da privati.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o con impianti di risalita in servizio pubblico, di proprietà di enti pubblici, o associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico, nonché di privati.

3. I fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo degli alpinisti, sono denominati bivacchi.

Art. 20.

Requisiti dei rifugi alpini

1. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati per il ricovero, la sosta, il ristoro ed il pernottamento ed in particolare devono disporre:

a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore custode;

b) di servizio di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti;

c) di spazio attrezzato utilizzabile per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

d) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;

e) di servizi igienico sanitari essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente possibile, alla capacità ricettiva;

f) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;

g) di attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed attrezzature utili);

h) di posto telefonico o nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio telefono o similari;

i) di un numero adeguato di estintori di tipo omologato e controllati costantemente;

l) di una piazzola per l'atterraggio degli elicotteri;

m) di lampada esterna che deve essere accesa dal tramonto all'alba nel periodo di apertura.

2. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto ed accessibile dall'esterno.

Art. 21.

Autorizzazione

1. Chiunque intenda aprire un rifugio alpino deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune nel cui ambito sarà ubicata la struttura indicando:

a) generalità del richiedente;

b) la denominazione proposta per il rifugio;

c) i periodi di apertura.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, l'altitudine della località e le vie d'accesso, nonché le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni della struttura.

3. La relazione deve essere corredata da una corografia in scala 1:50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione dell'immobile, dal nulla osta delle competenti autorità militari, nel caso il rifugio si trovi compreso in una delle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, dalle autorizzazioni del Direttore superiore della Circostrizione doganale e del Comando di Legione della Guardia di finanza, territorialmente competenti, qualora si tratti di rifugio da aprirsi in prossimità della linea doganale e dal parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente con le eventuali prescrizioni.

4. Il Sindaco del Comune competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'apertura, sentito il parere della Delegazione regionale del CAI e del Collegio regionale guide alpine.

5. Il richiedente deve successivamente presentare domanda ai fini dell'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione nella medesima del nominativo del gestore custode che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

6. Il gestore può essere il richiedente medesimo o persona diversa.

7. Il Comune accerta che il preposto alla conduzione dell'esercizio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931 e dell'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.

8. Il Comune, inoltre, deve accertare che il preposto alla conduzione dell'esercizio sia persona di sana e robusta costituzione fisica ed abbia conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo ed i soccorsi di primo intervento.

9. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 8, il Comune si avvale di certificazione rilasciata dal delegato del Corpo nazionale soccorso alpino, competente per zona o dal Collegio regionale guide alpine.

10. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti di cui al comma 8, qualora il preposto alla conduzione del rifugio eserciti l'attività professionale di guida alpina, maestro di alpinismo o aspirante guida alpina.

11. L'autorizzazione all'esercizio dei rifugi alpini è rilasciata dal Sindaco, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento dei requisiti strutturali, tecnici ed igienico sanitari.

12. L'autorizzazione all'esercizio comprende oltre all'attività propriamente ricettiva, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere e grado.

13. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

14. Chiunque voglia attivare un bivacco deve darne comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari dei bivacchi devono garantirne la manutenzione ed il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Art. 22.

Requisiti dei rifugi escursionistici

1. I rifugi escursionistici devono essere in possesso delle strutture e delle dotazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), fatto salvo quanto disposto dal presente articolo.

2. Nei rifugi escursionistici le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima di mq. 8 per le camere ad 1 letto base con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto; la frazione superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

3. Qualora non tutte le camere del rifugio escursionistico siano servite di proprio bagno/doccia, il rifugio deve disporre almeno di una stanza da bagno completa (vaso con cassetta di cacciata d'acqua, lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda) ad uso comune ad ogni piano.

4. Nei rifugi escursionistici i locali destinati alla sosta ed al ristoro devono disporre di almeno un servizio igienico ad uso comune.

5. Possono assumere la qualifica di rifugio escursionistico le strutture già qualificate rifugi alpini e che siano situate in zone accessibili con strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno.

6. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni od escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici.

Art. 23.

Autorizzazione

1. Per l'autorizzazione all'esercizio di rifugio escursionistico valgono le medesime norme relative ai rifugi alpini.

2. Nel caso di gestione pubblica dei rifugi alpini, la stessa deve essere effettuata a mezzo rappresentante o tramite appalto a gestore: tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode. I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.

Art. 24.

Periodo di apertura

1. Le strutture ricettive qualificate come rifugi alpini o escursionistici devono essere tenute aperte per un periodo minimo che va dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

Art. 25.

Comunicazione dei prezzi

1. I titolari o gestori dei rifugi devono comunicare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14 al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura i prezzi che intendono praticare nell'anno successivo.

CAPO VI
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 26.
Definizione

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

3. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

4. La locazione di camere o appartamenti ammobiliati, senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio, non costituisce servizio di affittacamere.

5. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere o negli appartamenti i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera, considerati quale «servizio di alloggio»:

- a) pulizia quotidiana dei locali;
- b) fornitura e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la presa d'atto per l'esercizio di affittacamere può essere inserita nella licenza per l'esercizio di ristorazione.

7. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

8. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

9. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario completo di WC, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni 10 persone comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

10. Per la camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti.

Art. 27.
Presa d'atto per l'esercizio di affittacamere

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve fare preventiva dichiarazione al Comune competente per territorio che, dopo l'accertamento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dell'esercizio, nonché dei requisiti soggettivi del titolare previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931, procede alla relativa classificazione.

2. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve ottenere l'attestato sanitario di idoneità dei locali, con l'indicazione per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati e deve inoltre presentare la scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, al Comune competente per territorio, specificando:

- a) la generalità del richiedente;
- b) la tipologia del fabbricato;
- c) il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- d) il rispettivo numero delle camere e dei posti letto;
- e) i servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- f) la descrizione dell'arredamento;
- g) i servizi accessori offerti;
- h) i periodi in cui viene data ospitalità;
- i) la somministrazione di pasti e bevande.

3. Il Comune, nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, prende atto della dichiarazione, presentata da chi intende esercitare l'attività di affittacamere, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, provvedendo alla relativa iscrizione in apposito elenco.

4. A chi esercita l'attività di affittacamere non può essere rilasciata più di una presa d'atto.

5. La presa d'atto ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

6. Chi affitta saltuariamente non più di due camere è escluso dagli obblighi amministrativi di cui al presente articolo.

Art. 28.
Classificazione

1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati dal Comune in quattro categorie sulla base dell'allegata tabella «E» facente parte integrante della presente legge.

Art. 29.
Comunicazione dei prezzi

1. Gli affittacamere devono comunicare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura, i prezzi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo.

CAPO VII
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 30.
Definizione

1. Sono case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Si intende gestione di case e appartamenti per vacanze, ai sensi della presente legge, la gestione non occasionale ed organizzata di case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari e studio.

3. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle strutture ricettive alberghiere.

4. Per gestione in forma imprenditoriale si intende la gestione organizzata che opera in modo professionale e continuativo, anche stagionalmente, rivolta a curare l'amministrazione, la collocazione e la gestione di strutture abitative, di cui si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità per uso turistico ricettivo.

5. Elementi che concorrono a definire la gestione in forma imprenditoriale sono:

- a) una sede adibita dall'organizzazione, che funge da ricevimento ospiti, sulla quale può essere posta un'insegna;
- b) presenza di personale adibito a tale attività, nonché la presenza di forme di propaganda;
- c) offerta di fatto dei servizi di cui al comma 6;
- d) disporre di più di quattro unità ricettive.

6. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze, devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- a) pulizia delle strutture ricettive ad ogni cambio di cliente;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- c) assistenza di manutenzione delle strutture ricettive e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
- d) recapito e ricevimento ospiti.

7. Nella gestione di case ed appartamenti per vacanze la fornitura di biancheria è facoltativa.

Art. 31.

Requisiti

1. Le case ed appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui alla presente legge, devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 32.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura ricettiva, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali dell'immobile, dei requisiti soggettivi del titolare o rappresentante previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931 e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 426/1971, previsto dall'articolo 5 della legge 217/1983.

2. Per «rappresentante» di cui al comma 1, si intende il legale rappresentante in caso di gestione di società.

3. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è subordinata al provvedimento di classificazione.

4. Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze, oltre a presentare quanto previsto dal comma 1, deve richiedere l'autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività indicando:

a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza;

b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, né di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;

d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;

e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò dovrà essere specificatamente dichiarato;

f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato né sottoposto a concordato qualora non sia intervenuta la riabilitazione; di non essere interdetto o inabilitato;

g) le caratteristiche e l'ubicazione delle case ed appartamenti che vengono gestiti ai fini della classificazione degli stessi;

h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi;

i) i periodi di esercizio dell'attività.

5. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

6. Alla richiesta deve essere allegato l'attestato sanitario di idoneità delle unità abitative con l'indicazione, per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati.

7. Alla richiesta deve essere allegata apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi, predisposta dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, relativa alla classificazione della struttura.

8. Alla richiesta deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.

9. Il Comune, dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva ed avere accertato quanto previsto dal comma 1, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura, previa presentazione da parte del richiedente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

10. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Art. 33.

Classificazione

1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono delegate al Comune.

2. Il provvedimento di classificazione è adottato con le modalità di cui all'allegata tabella «F» che fa parte integrante della presente legge.

Art. 34.

Comunicazione dei prezzi

1. I prezzi di affitto delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi della legge 284/1991, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

2. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione.

3. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni ed è determinato con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 7.

4. I titolari o gestori delle case ed appartamenti per vacanze debbono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 1° ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa.

5. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati come prezzi unici.

6. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 4, possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima, a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivo.

Art. 35.

Affitto in forma non imprenditoriale

1. Ai fini ricognitivi delle case ed appartamenti per vacanze, affittati in forma non imprenditoriale ai turisti, è fatto obbligo ai proprietari o comproprietari degli stessi, di presentare al Comune, nel cui ambito la struttura è situata, una dichiarazione, stesa su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dalla quale deve risultare la capacità ricettiva dell'immobile con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno e le condizioni generali di conservazione dell'alloggio.

2. Una copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

3. È cura del Comune competente per territorio aggiornare periodicamente i dati di cui al comma 1.

CAPO VIII

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO PER L'ISCRIZIONE DEI TITOLARI E GESTORI DI IMPRESE TURISTICHE.

Art. 36.

Iscrizione nella sezione speciale del registro

1. I titolari o gestori delle imprese turistiche di cui agli articoli 2, 8 e 30, siano essi persone fisiche o giuridiche sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro, istituito ai sensi della legge 426/1971, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.

2. L'iscrizione deve essere richiesta presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede legale; i soggetti residenti all'estero devono sostenere l'esame e richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione svolgono la propria attività.

3. Qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere iscritti alla sezione speciale del registro sia la persona giuridica che il legale rappresentante della stessa.

4. Nel caso in cui il legale rappresentante non eserciti direttamente l'attività di gestione, la società deve richiedere l'iscrizione anche della persona cui tale attività è affidata, ovvero della persona investita dall'ente, mediante apposita procura, della propria rappresentanza ai fini suddetti.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la persona cui è affidata l'attività di gestione deve possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 37, mentre il legale rappresentante della società deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

6. Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che il rappresentante legale sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5, quarto comma, lettere a) e c), della legge 217/1983.

7. L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative. L'iscrizione nella sezione speciale costituisce titolo per l'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 15 giugno 1991, n. 287.

8. Alla sezione speciale va iscritto anche il rappresentante di cui all'articolo 93 del TULPS approvato con RD 773/1931, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 37. L'iscrizione è richiesta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della società.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, 12, 21, 23 e 32, è riconosciuta valida l'iscrizione nella sezione speciale del registro dei titolari e gestori di imprese turistiche così come singolarmente disciplinate dalle altre regioni in attuazione dell'articolo 5 della legge 217/1983.

10. L'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezioni agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, consente di esercitare l'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze indipendentemente dall'iscrizione alla sezione speciale del registro di cui al comma 1.

Art. 37

Requisiti per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro previsto dall'articolo 36, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età ad eccezione del minore emancipato, autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931;

d) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 287/1991;

e) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa, disciplinato dalla presente legge.

Art. 38.

Cancellazione dalla sezione speciale del registro

1. La cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 36 è disposta per:

a) venir meno dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 37;

b) per causa di morte;

c) trasferimento della residenza o sede legale.

2. In caso di morte il subentrante ha facoltà di continuare l'attività del dante causa ed ottenere la relativa autorizzazione all'esercizio, purché dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, entro un anno dalla data dell'evento e, per giustificato motivo, fino al massimo di un ulteriore anno.

Art. 39.

Procedura per l'ammissione agli esami di idoneità

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità per l'attività di imprese ricettive, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale hanno la residenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 37.

Art. 40.

Commissione giudicatrice

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita un'apposita commissione giudicatrice per l'esame di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 37, nominata dalla Giunta camerale, presieduta dal Segretario generale o da un vice Segretario generale o altro funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica non inferiore all'ottava ed è costituita dai seguenti membri:

a) un rappresentante della Direzione regionale del commercio e del turismo;

b) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori;

c) un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

e) un rappresentante dell'Intendenza di Finanza;

f) un insegnante di merceologia di scuola secondaria o un esperto in materia.

2. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con qualifica non inferiore alla settima.

3. Con la stessa procedura di quelli effettivi, possono essere nominati per la Commissione giudicatrice anche membri supplenti.

4. La Commissione dura in carica due anni; i suoi membri possono essere confermati.

5. Qualora vi siano domande, la Commissione si riunisce per l'effettuazione dell'esame almeno ogni tre mesi.

Art. 41.

Materie d'esame di idoneità

1. L'esame di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 37 consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica;
- b) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione delle strutture ricettive e dei relativi servizi ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato;
- c) norme igienico sanitarie relative alle strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
- d) normative in materia di lavoro e sicurezza sociale;
- e) adempimento in materia tributaria, fiscale e di contabilità aziendale;
- f) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. La Giunta camerale specifica, nell'ambito delle singole materie, gli argomenti che formano prove di esame e stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove stesse.

CAPO IX

ATTIVITÀ TURISTICHE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE ED ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.

Art. 42.

Stabilimenti balneari. Comunicazione prezzi

1. Ai sensi della legge 284/1991, sono liberamente determinati i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari).

2. Tali prezzi devono essere comunicati alle Capitanerie di porto competenti per territorio ed alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il 1° marzo, con validità per l'anno medesimo.

3. La comunicazione dei prezzi deve avvenire nel termine di cui al comma 2 mediante apposito modello fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 43.

Alloggi agrituristiche. Comunicazione prezzi

1. Ai sensi della legge 284/1991 e del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1991, n. 253, gli operatori agrituristiche devono comunicare al Comune competente per territorio, entro il 1° ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi, relativi alle loro strutture ricettive, che intendono praticare nell'anno successivo.

2. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 possono presentare entro il 1° marzo una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dal 1° giugno al 31 dicembre.

3. La comunicazione dei prezzi deve avvenire nel termine di cui al comma 1 mediante modello fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

CAPO X NORME COMUNI

Art. 44.

Denominazione e segno distintivo

1. L'approvazione della denominazione ed il controllo dell'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.

2. Con il termine «denominazione» di cui al comma 1 si intende il nome, la ditta, la ragione sociale, la denominazione sociale, il segno o il nome di fantasia, con il quale si contraddistingue l'immobile o il complesso di immobili che costituiscono la struttura ricettiva alberghiera.

3. La denominazione delle strutture ricettive turistiche è libera e viene approvata in sede di classificazione delle strutture stesse.

4. Non è consentita l'adozione di una denominazione nella quale siano contenute indicazioni che possano provocare incertezza sulla natura e sul livello di classificazione delle strutture medesime.

5. Le strutture ricettive di cui alla presente legge non possono assumere la denominazione adottata da altre strutture ricettive classificate in una tipologia medesima aventi sede nello stesso territorio comunale o in territori contigui, quando tale denominazione possa provocare confusione nell'offerta turistica.

6. Il segno distintivo delle strutture, da esporre in modo visibile all'esterno delle strutture medesime, è quello realizzato in conformità al modello approvato con decreto 23 settembre 1991, n. 1036/TUR. del Direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione 29 novembre 1991, n. 163.

7. È vietato usare per le strutture ricettive denominazioni ed indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 45.

Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di tenere esposta in maniera ben visibile al pubblico nell'ufficio di ricevimento degli ospiti una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vistata dall'autorità competente.

2. È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti di cui al comma 1.

3. Nel cartellino prezzi, di cui al comma 2, devono essere indicati i seguenti dati:

- a) denominazione della struttura ricettiva;
- b) classificazione;
- c) numero della camera o dell'unità abitativa;
- d) numero dei letti corrispondenti all'attrezzatura denunciata;
- e) prezzi giornalieri della camera o dell'unità abitativa, dei servizi di pensione completa, mezza pensione, suddivisi per periodi di bassa ed alta stagione nelle località nelle quali sia stata effettuata la determinazione di cui all'articolo 7.

4. La tabella e i cartellini prezzo sono forniti dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 46.

Variazioni alle strutture ricettive

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a denunciare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non dovessero comportare una diversa classificazione od autorizzazione.

Art. 47.

Applicazione di prezzi inferiori ai minimi

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive turistiche non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati, né praticare prezzi inferiori ai minimi ad eccezione dei seguenti casi:

- a) gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;
- b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- c) bambini al di sotto dei 12 anni;
- d) guide, accompagnatori, interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui alla lettera a);
- e) offerte integrate di servizi turistici: tour, settimane bianche o simili;
- f) offerte promozionali di servizi turistici: formule weekend, congressi e manifestazioni.

Art. 48.

Mancata comunicazione dei prezzi

1. La mancata comunicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive, degli alloggi agrituristici, nonché degli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari), nei termini previsti dalla legge, comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.

Art. 49.

Tassa di concessione regionale

1. Il rilascio dell'autorizzazione o della presa d'atto di cui agli articoli 12, 17, 21, 23, 27 e 32 è soggetta al pagamento di una tassa di concessione regionale nella misura di cui all'allegata tabella «G».

2. Per la disciplina della tassa di cui al comma 1, si fa riferimento alla legge regionale 20 agosto 1971, n. 40.

Art. 50.

Vigilanza

1. Ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori, le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

2. La Direzione del commercio e del turismo mantiene l'alta vigilanza sul settore e può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite personale delle Aziende di promozione turistica.

3. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune, dove è stata accertata la violazione, a titolo di integrazione al finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.

4. La vigilanza sulla corretta applicazione dei prezzi comunicati dagli stabilimenti balneari spetta alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

5. I proventi delle sanzioni relative ai prezzi degli stabilimenti balneari sono introitati dalla Regione.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 51.

Sanzioni

1. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle attrezzature delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. L'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, in materia di classificazione delle strutture ricettive, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.

3. La mancata comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 48 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

4. L'esercizio delle attività ricettive turistiche previste dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.

5. L'inosservanza delle altre norme contenute nella presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Art. 52.

Sospensione e revoca

1. Oltre alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, per gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nella presente legge, possono essere irrogate le sanzioni della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni e della revoca della stessa autorizzazione.

2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

3. Il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione delle strutture ricettive che entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione non abbiano dato avvio all'esercizio o che abbiano sospeso l'attività senza giustificato motivo.

Art. 53.

Registrazione e notificazione degli ospiti

1. Sono fatte salve e si intendono richiamate nella presente legge le norme di pubblica sicurezza concernenti la registrazione e la notificazione degli ospiti delle strutture ricettive di cui ai precedenti articoli. È fatta salva, inoltre, l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge.

2. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica negli appositi moduli ISTAT, alle Aziende di promozione turistica, ove esistenti, o ai Comuni competenti per territorio.

Art. 54.

Obblighi dei Comuni

1. Al Comune è fatto obbligo di inviare, immediatamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, copia dei provvedimenti di autorizzazione, delle prese d'atto rilasciate alle strutture ricettive di cui alla presente legge, dei provvedimenti di modifica, sospensione o revoca dei suddetti atti, nonché dei provvedimenti assunti per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge.

2. Entro il 15 di ottobre di ogni anno i Comuni devono verificare la corretta compilazione delle comunicazioni relative ai prezzi ed alle attrezzature delle strutture ricettive esistenti nel territorio di competenza e trasmetterle alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 55.

Inerzia dei Comuni

1. In caso di inerzia dei Comuni nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, spetta alla Regione il compito di agire in sostituzione di detti Enti, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.

Art. 56.

Reclami

1. I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte degli ospiti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle disposizioni della presente legge, possono essere presentati, debitamente documentati, al Comune competente per territorio, entro 60 giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'Azienda di promozione turistica ove esistente.

2. Il Comune accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza.

CAPO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Norme transitorie

1. Il termine di scadenza previsto dall'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all'aria aperta, degli esercizi di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze di cui all'articolo 59 della legge regionale 39/1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge regionale 39/1988, già prorogato al 31 dicembre 1994 con l'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 con l'articolo 67 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, e al 31 dicembre 1996 con l'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 è definitivamente prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Alle strutture ricettive alberghiere e quelle all'aria aperta che non raggiungano alla data di cui al comma 1 i requisiti per l'assegnazione del livello minimo di classificazione viene revocata l'autorizzazione comunale all'esercizio.

3. Il termine di scadenza per effettuare la verifica di cui al comma 8 dell'articolo 17 è fissato al 31 dicembre 1997.

4. I rifugi alpini esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge che non abbiano i requisiti previsti dalla legge medesima e dal relativo regolamento di esecuzione mantengono comunque la qualifica di rifugi escursionistici.

5. Alle strutture ricettive assoggettate a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività che non possiedano i requisiti per l'assegnazione del livello minimo di classificazione, è attribuito comunque il livello minimo per tutta la durata del vincolo.

6. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti al registro esercenti il commercio/Imprese turistiche (REC/IT), ai sensi dell'articolo 5 della legge 217/1983 e della legge regionale 39/1988, sono iscritti d'ufficio nella sezione speciale REC/IT.

Art. 58.

Modifica delle tabelle

1. Le tabelle per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 3, comma 3 («A» e «B»), 10, comma 2 («C» e «D»), 28, comma 1 («E») e 33, comma 2 («F»), possono essere modificate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e turismo, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 59.

Norme abrogative

1. La legge regionale 39/1988 è abrogata.

Art. 60.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 1997

CRUDER

(*Omissis*).

97R0388

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 12.

Norme sull'assetto programmatico contabile, gestionale e di controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria e successive integrazioni e modificazioni».

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

Art. 1.

Strumenti della programmazione

1. Le scelte di programmazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) si fondano sul Piano Sanitario Nazionale, sul Piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 13 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Fonti di finanziamento delle ASL

1. Le fonti di finanziamento delle ASL sono costituite da:

a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, in relazione a quanto previsto dalle lettere c) e b) art. 12 comma 3° legge regionale n. 2/95 e successive integrazioni e modificazioni;

b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione, dalle province, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

f) risultati economici positivi;

g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite dovute a eventi eccezionali non prevedibili e non altrimenti ripianabili;

h) donazioni ed altri atti di liberalità.

2. L'ASL, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, può inoltre contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci economici annuali delle ASL al netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.

4. L'ASL può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa nella misura massima dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque per un importo non superiore a un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 3.

Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali

1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio - assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti e subordinati alla effettiva acquisizione delle disponibilità finanziarie.

2. L'ASL allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio - assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:

a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;

b) richiami gli estremi della delibera dell'ente locale delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;

c) impegni l'ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti.

Art. 4.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ASL è affidato, con apposita convenzione ad un Istituto di Credito che curerà i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni riguardanti la tesoreria unica.

2. Il direttore generale, con proprio atto, deve definire le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'ASL e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

TITOLO II

BILANCI

Art. 5.

Relazione programmatica economico - finanziaria

1. Il Bilancio di previsione pluriennale è elaborato con riferimento al progetto di piano attuativo e agli altri strumenti della programmazione adottati dall'ASL e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali, per la durata di tre anni, della programmazione aziendale.

2. Il Bilancio di previsione pluriennale è annualmente aggiornato a scorrimento e comprende in modo prospettico le seguenti parti:

a) parte economica;

b) parte finanziaria;

c) parte patrimoniale.

3. Il contenuto di ogni singola parte prospettica viene rappresentato secondo uno schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in analogia ai contenuti del bilancio economico preventivo e del progetto di piano attuativo.

Art. 6.

Bilancio economico preventivo

1. A parziale modifica del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2/1995 viene introdotto fra gli strumenti di programmazione sanitaria locale il bilancio economico preventivo. Tale strumento da dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto alla relazione programmatica, del previsto risultato economico complessivo finale dell'ASL per l'anno considerato, e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture dell'Azienda con separata evidenza, in presenza di delega, dei servizi sociali.

2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema predisposto con decreto interministeriale Ministero del Tesoro - Ministero della Sanità del 20 ottobre 1994 (G. U. n. 120 del 25 maggio 1995) previsto per il bilancio di esercizio, ed è corredato da una relazione del direttore generale.

Art. 7.

Termine di approvazione

1. Il Bilancio di previsione pluriennale e il Bilancio economico preventivo sono approvati dal direttore generale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i documenti di bilancio si riferiscono, e trasmessi alla Giunta regionale.

TITOLO III BUDGET

Art. 8.

Metodica di budget

1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da completare è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.

2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:

- a) il documento di direttive;
- b) il budget generale per livelli assistenziali;
- c) il budget delle strutture;
- d) il budget di centro di responsabilità.

Art. 9.

Documento di direttive

1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e i budget.

2. Il documento di direttive è elaborato dal direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget.

Art. 10.

Budget generale

1. Il budget generale per livelli assistenziali riguarda l'intera attività dell'ASL e si articola nelle seguenti parti:

- a) il budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;
- b) il budget finanziario che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
- c) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti.

2. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio economico preventivo.

Art. 11.

I budget delle strutture

1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture dell'ASL.

2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati in modo analogo al budget generale.

Art. 12.

Budget di centro di responsabilità

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 13.

Approvazione dei budget

1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del bilancio economico preventivo approva il budget generale ed i connessi budget di centro di responsabilità ed i budget delle fondamentali strutture.

Art. 14.

Controllo periodico e previsione del budget

1. Il budget generale, i budget di centro di responsabilità e i budget delle fondamentali strutture sono sottoposti, con cadenza trimestrale ed entro venti giorni dalla scadenza del mese di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.

2. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, opera una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale secondo uno schema fornito dalla Giunta regionale.

3. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione del budget generale, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.

TITOLO IV PATRIMONIO

Art. 15.

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti all'ASL sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ASL.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

Art. 16.

Inventario generale del patrimonio

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'ASL e viene successivamente aggiornato ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'ASL.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del Codice Civile.

TITOLO V
CONTABILITÀ

Art. 17.

Contabilità economico-patrimoniale

1. L'ASL adotta la contabilità economico - patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.

2. La contabilità economico - patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza economica dell'esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

3. Integrano la contabilità economico - patrimoniale le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

Art. 18.

Piano dei conti

1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi e ai componenti patrimoniali sono classificati in conti, in base al piano dei conti predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 19.

Scritture contabili obbligatorie

1. L'ASL deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro degli atti del direttore generale;
- d) libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

2. L'ASL deve altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

3. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice Civile.

Art. 20.

Contabilità analitica

1. L'ASL applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a individuati oggetti di rilevazione. Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:

- a) dai centri di costo riferiti alle aree di attività corrispondenti ai livelli assistenziali previsti nel Piano sanitario nazionale;
- b) dai centri di responsabilità.

3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell'ASL e in particolare dalla contabilità economico - patrimoniale in modo da consentire la rilevazione dei flussi informativi richiesti sia dalla Regione, sia dai Ministeri della sanità e del tesoro.

TITOLO VI
BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 21.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ASL. Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'ASL con separata evidenza dei servizi sociali.

2. Se, in casi eccezionali, i dati e le informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono in modo adeguato la rappresentazione veritiera e corretta o la rendono insufficiente, si devono fornire i dati e le informazioni alternativi o complementari nella nota integrativa. La nota integrativa deve illustrare l'influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. I dati e le informazioni alternativi o complementari devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

3. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale corredata dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla conferenza dei sindaci.

Art. 22.

Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

- a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
- e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Art. 23.

Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durvolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato mensile.

3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di valutazione.

5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi precedenti, devono essere iscritti a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

6. La Giunta regionale, o fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle ASL, può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.

7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri di questo articolo, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

8. Le ASL sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario, in base alla normativa vigente per la loro dismissione, per iniziative nazionali ed internazionali di carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo.

9. Per i fini di cui al comma 8 le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, C.R.I. e UNICEF possono presentare richiesta alle ASL per l'utilizzazione dei beni. Possono altresì presentare istanza le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale.

10. La cessione del materiale avviene sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente, inoltre, segnala alla ASL l'avvenuta consegna del materiale all'Ente ricevente.

Art. 24.

Criteri di ammortamento

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni omogenei i coefficienti base nel rispetto del gruppo n. 21 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumi. La Giunta regionale individua più specifiche categorie di beni omogenei e stabilisce annualmente eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 25.

Struttura del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio di esercizio verrà articolato sulla base dello schema di bilancio previsto dal D. M. 20 ottobre 1994 e in base alle direttive delle linee guida per il bilancio delle ASL emanate in data 6 giugno 1995 dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero della sanità.

2. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice Civile.

Art. 26.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'ASL che in particolare evidenzia:

a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.

2. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

Art. 27.

Risultati economici di esercizio

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria ad investimenti; può essere inoltre destinato, attraverso contrattazione sindacale, all'incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse quando non alterino le prospettive condizioni di equilibrio della gestione. L'eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in un fondo di riserva.

2. Nel caso di perdita, il direttore generale in accompagnamento al bilancio di esercizio deve formulare una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del direttore generale.

Art. 28.

Pubblicità del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TITOLO VII

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 29.

Controllo di gestione

1. L'ASL applica il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

Art. 30.

La struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget, determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte all'ottenimento di individuati risultati.

3. Un'unità operativa è centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:

- a) omogeneità delle attività svolte;
- b) significatività delle risorse impiegate;
- c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

Art. 31.

Struttura tecnica - Contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico - contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. La struttura tecnico - contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico - patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo dell'ASL, si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

Art. 32.

Processo di controllo di gestione

1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal direttore generale che provvede con appositi atti a:

- a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;
- b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
- c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse;
- d) istituire i servizi di controllo interno o nucleo di valutazione e la loro composizione, così come previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il servizio di controllo interno o nucleo di valutazione è preposto al processo di controllo di gestione e a tal fine:

- a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico - contabile del controllo di gestione;
- b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati, nonché la qualità dei servizi;
- c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;
- d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilità, sia delle fondamentali strutture dell'ASL, come indicate per il bilancio economico di previsione.

3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.

TITOLO VIII CONTROLLO REGIONALE

Art. 33.

Controllo regionale

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle ASL procedendo in particolare all'effettuazione di verifiche delle attività svolte e della compatibilità di queste con gli indirizzi e gli obiettivi posti dai piani sanitari nazionale e regionale.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi della legge 412/1991 gli atti del direttore generale inerenti le seguenti materie:

- bilancio di previsione triennale e sue variazioni;
- bilancio economico e di previsione;
- bilancio di esercizio;
- copertura perdite di esercizio;
- riequilibrio situazione economica;
- disciplina rapporti con Università e IRCCS;
- utilizzo risultato positivo di gestione;
- regolamento di funzionamento;
- determinazione della consistenza quantitativa e qualitativa complessiva del personale e sue variazioni;
- ogni altro atto attribuito alla esclusiva competenza del direttore generale da leggi e regolamenti.

3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale nell'esercizio della funzione di cui al comma 2 non sono soggetti a controllo.

4. Restano fermi i vincoli già previsti dalla vigente normativa che comportano la necessità di specifiche autorizzazioni regionali.

5. Tutti gli atti delle ASL sono pubblicati mediante affissione all'albo per 10 (dieci) giorni consecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

6. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 412/1991 e vanno trasmessi alla stessa entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di 40 giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati chiesti entro i primi 20 giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio di controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta.

7. I controlli sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 617 sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.

8. La Giunta regionale esercita, altresì, il controllo sull'attività dell'ASL mediante:

- a) l'apposizione del visto di congruità di cui all'art. 34;
- b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- c) la risoluzione del contratto con il Direttore generale, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992 e la contestuale sua sostituzione, qualora il Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione della relazione programmatica pluriennale e dei suoi aggiornamenti, del bilancio economico preventivo, del budget generale e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.

Art. 34.

Visto regionale di congruità

1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla Giunta regionale per il visto di congruità:

a) il bilancio di previsione pluriennale e i suoi aggiornamenti, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno;

b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1, formalizzate con atto del direttore generale, sono trasmesse alla Giunta regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

TITOLO IX
COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 35.

Funzioni del Collegio dei revisori

1. Al Collegio dei revisori spettano funzioni di:

- a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

Art. 36.

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:

- a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
- b) della regolare tenuta dei libri;
- c) dell'affidabilità della completezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
- d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
- e) della regolarità formale dei singoli atti di gestione e di titoli di spesa seguendo criteri di controllo logico-sistematici.

2. Il Collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.

La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze dei verbali del Collegio dei revisori.

Art. 37.

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. In particolare il Collegio dei revisori:

a) formula al direttore generale un parere preventivo sul bilancio di previsione pluriennale, sul bilancio economico preventivo, sul budget generale, nonché sulle revisioni del budget generale.

Il collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei documenti di budget. Il collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio di previsione pluriennale e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;

b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui all'articolo 14.

3. Il Collegio dei revisori può formulare osservazioni e proposte al direttore generale affinché adotti tutti i provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime i pareri di competenza richiesti dal direttore generale.

Art. 38.

Esame e valutazione del bilancio di esercizio

1. Il Collegio dei revisori formula al direttore generale un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio nel quale esprime le proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del bilancio stesso.

2. Il Collegio dei revisori con riferimento al bilancio di esercizio deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la completezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Art. 39.

Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori

1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.

3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge, devono essere trasmessi formalmente dal direttore generale al collegio stesso, onde consentire l'espletamento dei compiti del collegio.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al direttore generale e alla Giunta regionale.

6. L'ASL pone a disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.

TITOLO X
CONTRATTI

Art. 40.

Disciplina dell'attività contrattuale

1. I contratti dell'ASL dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

2. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.

3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.

4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata che, comunque, non potrà superare i nove anni.

5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella delega a contrattare.

6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora si tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'Iva, non sia superiore a lire 20 milioni.

7. È ammesso il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

8. La Giunta regionale può prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

9. Nell'ambito delle norme della presente legge, le modalità inerenti alla formazione e alla esecuzione dei contratti delle ASL, all'interno del processo di budget, sono disciplinate dal regolamento della ASL.

Art. 41.

Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie

1. La Giunta regionale, utilizzando le risultanze dell'attività dell'Osservatorio regionale sui prezzi, detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le ASL devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi ed approva il capitolato generale e i capitolati speciali - tipo per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi da adottarsi obbligatoriamente da parte delle AUSL, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse.

2. Le ASL effettuano l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte.

Art. 42.

Contratti

1. Nell'ambito della programmazione degli acquisti, il direttore generale adotta apposito atto indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono a fondamento.

2. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il direttore generale o un suo delegato.

Art. 43.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria e alle relative disposizioni di recepimento e/o attuazione.

2. Per i contratti di importo inferiore alla soglia dei 60.000 ECU è sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo interpellato di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale.

Non è necessario far luogo alla trattativa privata plurima nei seguenti casi:

a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di particolarità tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

b) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

c) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze evidenziatesi successivamente e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell'importo del contratto originario.

Art. 44.

Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione

1. Le ASL possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Possono, altresì, associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Le norme del Titolo X si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

Art. 45.

Assicurazione di responsabilità civile

1. Le ASL sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base dei criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della Giunta regionale.

2. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 1 rimangono in vigore le attuali norme in materia di assicurazione di responsabilità civile.

Art. 46.

Acquisti in economia

1. Il regolamento della ASL, di cui al comma 9 dell'articolo 40, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi in economia, tra cui quelli per assicurare il normale funzionamento della ASL, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede, anche in forma decentrata nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 40, che prevederà altresì competenze e responsabilità, nonché le modalità di rendicontazione.

Art. 47.

Casse economali

1. Nell'ambito della definizione delle responsabilità e degli assetti organizzativi, il direttore generale regola la gestione del servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione della ASL.

2. Il limite di anticipazione mensile al servizio non può superare lo 0,50% per conto di un dodicesimo dei ricavi e dei proventi del bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, e deve essere gestito nel rispetto delle norme della tesoreria unica.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Regime transitorio

1. La disciplina contabile di cui al Titolo V si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Viene comunque mantenuta, in via provvisoria, la vigente contabilità finanziaria.

Art. 49.

Supporti informatici

1. La Regione Molise, al fine di disporre di elementi omogenei di valutazione, tra loro comparabili, e con particolare riferimento all'individuazione dei centri di costo, supporta le ASL con la necessaria tecnologia informatica.

Art. 50.

Valori degli elementi del patrimonio iniziale

1. La valorizzazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1997 avviene con riferimento ai criteri di seguito indicati.

2. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo d'acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.

4. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

5. I diritti e i valori mobiliari quando non rientrano nelle immobilizzazioni sono valutati al costo di acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1995.

7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa con riferimento alla data del 1° gennaio 1996.

Art. 51.

Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico - patrimoniale

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali, facendo riferimento alla data del 1° gennaio 1997 per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e per l'avvio della contabilità economico patrimoniale.

2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo con le seguenti integrazioni:

a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso fra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1996. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente avendo riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1996 risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;

b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla base del presunto valore di realizzo.

3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24.

Art. 52.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di realizzare il controllo di gestione, le ASL dispongono la modifica delle proprie dotazioni organiche con l'inserimento di posizioni funzionali appropriate nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 29/1993.

Art. 53.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 33.

La Presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1997.

VENEZIALE

97R0437

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1997, n. 13.

Bilancio di competenza e di cassa 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 16 maggio 1997)

(Omissis).

97R0438

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1997, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*a*) favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendale o in difficoltà occupazionale».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*d*) favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di lavoratori e lavoratrici con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'art. 3 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Destinatari degli interventi). — 1. Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

a) giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;

b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

d) iscritti, da almeno ventiquattro mesi, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

e) donne;

f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti dall'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), così come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n. 45.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere residenti in Piemonte da almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

3. Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie previste dal comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

4. Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

5. Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella regione. Analogamente, l'attività oggetto dell'intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte.

6. La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere, nei limiti indicati ai commi 3 e 4, nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione sopra riportata, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovrà rispettare le percentuali previste. La nuova composizione dovrà essere comunicata entro sessanta giorni alla Regione, in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati.

7. La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*)».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*c*) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.a., per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di beni materiali e immateriali iscrivibili a cespiti, all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività. La percentuale di intervento dei fondi regionali non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di ammissione».

3. I commi 4 e 5 dell'art. 4 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*a*) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese individuali, le società di persone o di capitali di cui all'art. 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale».

3. Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1».

4. Il comma 6 dell'art. 6 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande».

Art. 5.

Aggiunta dell'art. 6-bis della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo l'art. 6 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Controlli). — 1. Le imprese ammesse ai benefici previsti dalla presente legge dovranno autocertificare l'avvenuto adempimento a tutti gli obblighi e agli impegni assunti ai fini dell'ottenimento dei precitati benefici, secondo le modalità che saranno stabilite dalla deliberazione prevista all'art. 6.

2. La Giunta regionale può effettuare, nel corso dei tre anni successivi alla erogazione dei contributi e dei finanziamenti, ulteriori verifiche dello stato di attuazione dei progetti presentati, richiedendo alle imprese beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo se necessario, appositi controlli.

3. La Giunta regionale, ove rilevi gravi inadempienze delle imprese beneficiarie, ovvero che i contributi ed i finanziamenti concessi non siano stati utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di cui all'art. 6 ed alle modalità fissate nella deliberazione di concessione, o comunque risulti impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti può disporre la cessazione o la revoca dei benefici».

Art. 6.

Modifica dell'art. 7 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'art. 7 della L.R. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Comitato tecnico). — 1. È istituito il Comitato tecnico.

2. Il Comitato tecnico è costituito con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine e dura in carica trentasei mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede designato dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;

b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.a.;

c) tre esperti in materie economiche giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.

4. Le sedute del Comitato tecnico, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

5. Il Presidente, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lettere b) e c).

6. Ai membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni nonché un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato tecnico sulla base dell'art. 8 della

legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni.

Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

7. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso con deliberazione della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresì ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.

9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni».

Art. 7.

Modifica dell'art. 8 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. A questo scopo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni prioritariamente con gli enti strumentali regionali e a partecipazione regionale con organismi, enti ed associazioni giuridicamente riconosciute, nonché con organismi e soggetti privati».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«b) supporto alla gestione aziendale nei dodici mesi successivi la costituzione dell'impresa».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) formazione professionale e manageriale dei soci».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 13 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Lavoratori e lavoratrici interessati ed entità dei contributi). 1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al titolo III, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori e lavoratrici di età superiore ai cinquanta anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 56/1987;

b) ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

c) condannati in regime di semilibertà; detenuti, in attesa di giudizio da almeno sei mesi, che non abbiano un rapporto di lavoro in corso; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663; condannati che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 21 della legge 354/1975, così come modificata dalla legge 663/1986, e dall'articolo 176 del codice penale;

d) invalidi civili fisici riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento, la cui riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superiore al 46 per cento;

e) invalidi intellettivi riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento;

f) invalidi civili fisici regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle liste di collocamento la cui riduzione della capacità lavorativa sia uguale o superiore al 67 per cento, compresi i soggetti con invalidità del 100 per cento, anche se con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) e f) è attribuito anche in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di collocamento.

3. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) è pari a lire 20 milioni se di sesso maschile e a lire 23 milioni se di sesso femminile.

4. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere e) e f) è pari a lire 30 milioni se di sesso maschile e a lire 33 milioni se di sesso femminile.

5. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sarà commisurata alle effettive ore di lavoro mensili.

6. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, e degli affini del titolare dell'impresa, nonché degli amministratori e dei soci in caso di società od Enti pubblici economici. È fatta salva la possibilità per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per l'assunzione dei soci lavoratori purché non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

7. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento.

8. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può con atto deliberativo individuare altre categorie di soggetti interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro in Piemonte.

9. La deliberazione del Consiglio regionale ha efficacia temporale limitata a due anni, con facoltà di procedere al suo aggiornamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua scadenza».

Art. 9.

Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 14 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 10.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 15 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Agevolazioni per i lavoratori disabili*). — 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

2. Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacità lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:

- l'adeguamento del posto di lavoro;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- la dotazione degli eventuali ausili necessari per il raggiungimento della piena capacità lavorativa.

3. I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi comprovanti le relative spese».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Il modello dovrà contenere i dati analitici relativi all'impresa o all'Ente pubblico economico ed all'entità e caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici che si intendono assumere ed indicare le attività e le mansioni nelle quali saranno impiegati, i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari, nonché le modalità di accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento lavorativo».

2. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

3. Il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. La Giunta regionale può disporre appositi controlli e ha la facoltà di avvalersi, secondo le modalità ivi stabilite, della consulenza del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7 per tutti gli adempimenti previsti dal Titolo III della presente legge».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"8 bis. I soggetti di cui al comma 1 con più di trentacinque addetti possono accedere ai benefici della presente legge per l'assunzione di invalidi civili fisici, soltanto dopo aver ottemperato agli obblighi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. L'articolo 18 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 18. (*Individuazione dei criteri*)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione in cui sono individuate:

- le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale;
- i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli articoli 11, 13, 15 e 17.

2. La deliberazione della Giunta regionale, con la stessa procedura, può essere aggiornata di anno in anno e comunque entro il mese di marzo».

Art. 13.

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni, con gli enti ed organismi pubblici e privati che operino ai sensi del comma 1 aventi lo scopo di definire il reperimento dei posti di lavoro disponibili, le modalità di individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, l'eventuale adeguamento del percorso formativo necessario».

Art. 14.

Norma finanziaria

1. La dotazione dei capitoli n. 11172, 11173, 11176, 20156, è quella definita con il provvedimento generale di rifinanziamento di cui alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 16.

2. La denominazione del capitolo n. 11172 è così modificata: «Contributi in capitale alle imprese per l'avvio di progetti di impresa».

3. La denominazione del capitolo n. 11176 è così modificata: «Interventi in capitale per il sostegno all'impiego dei soggetti non vedenti e dei portatori di handicap fisico motorio».

4. La dotazione del capitolo n. 11178 è incrementata di lire 1100 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15960.

5. La dotazione del capitolo n. 20155 è incrementata di lire 4.500 milioni cui si provvede mediante:

a) riduzione del capitolo n. 15960 per una cifra di lire 1.400 milioni;

b) riduzione del capitolo n. 27170 per una cifra di lire 1.300 milioni;

c) riduzione del capitolo n. 27190 per una cifra di lire 1.800 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 maggio 1997

GHIGO

97R0423

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale Concorsi ed esami</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

